

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

*Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.*

### MESE DI DICEMBRE ●●●

#### **10 SABATO** **FRANTOI E IMPRESE** **DI TRASFORMAZIONE**

**Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.** I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Il presente adempimento dovrebbe riguardare solo gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, poiché dall'1-7-2011 tutti gli altri soggetti interessati devono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011.

#### **15 GIOVEDÌ** **FORAGGI ESSICCATI**

**Presentazione domanda di aiuto campagna 2011-2012.** Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell'impresa la domanda

mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall'impresa nel corso del mese di ottobre 2011.

Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile.

Si veda sull'argomento la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 come modificata dalla circolare Agea n. APAU.2011.0384 del 31-3-2011, entrambe reperibili sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

**Trasmissione elenchi campagna 2011-2012.** Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l'apposito portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l'elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato.

Si veda al riguardo la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 come modificata dalla circolare Agea n. APAU.2011.0384 del 31-3-2011, entrambe reperibili sul sito internet [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

#### **IVA**

**Fatturazione differita per consegne di novembre.** Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di novembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di novembre, anziché al mese di dicembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di novembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato stabilito nel mese di novembre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale

devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

#### IVA CESSIONI AL MINUTO

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

#### IVA AGRITURISMO

**Registrazione ricevute fiscali.** Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi

provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

## 16 VENERDÌ ICI

**Versamento saldo per l'anno 2011.** Scade il termine per versare il saldo dell'Ici dovuta per l'anno 2011, al netto dell'eventuale acconto pagato.

Si ricorda che la prima rata doveva essere calcolata in misura pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre la seconda rata (da pagare entro oggi) deve risultare pari al saldo dell'Ici dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno in corso, comprendendo l'eventuale conguaglio sulla prima rata.

Ovviamente, era possibile pagare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16-6-2011.

Coloro che risiedono all'estero possono effettuare un unico versamento entro oggi; in tal caso devono anche versare gli interessi del 3% calcolati sull'importo dovuto in acconto e non pagato alla scadenza del 16-6-2011.

L'imposta non va versata se non è superiore a 12 euro, fatta salva la possibilità per ogni comune di deliberare un importo minimo diverso.

Si ricorda che dal 2008, salvo qualche particolare eccezione per le pertinenze, le abitazioni principali e relative pertinenze, a esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso, non sono più soggette al pagamento dell'Ici.

Si rammenta inoltre che tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento anche con il modello F24, indipendentemente dal fatto che alcuni comuni abbiano istituito un apposito conto corrente postale; chi paga con il modello F24 può quindi compensare il debito Ici con eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.), con esclusione dei crediti relativi ai tributi locali e alle altre entrate degli enti locali a eccezione delle addizionali Irpef.

Per altre informazioni sull'Ici si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2011 alle pag. 28 e 29, ai vari articoli che riguardano l'imposizione, o l'esenzione, dei fabbricati rurali e da ultimo a quanto contenuto nell'articolo a pag. 31 di questo stesso numero della rivista.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

**SCADENZARIO**

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

**MESE DI DICEMBRE ●●●**

**15 GIOVEDÌ**  
**QUOTE LATTE**

**Stipula contratti di vendita.** Scade il termine per stipulare i contratti di compravendita di quote latte a valere per il periodo di commercializzazione che va dall'1-4-2012 al 31-3-2013; tali contratti devono poi essere trasmessi entro i 15 giorni successivi alla data di stipula agli uffici competenti della Provincia o della Regione per i relativi controlli e la loro validazione.

Si vedano al riguardo l'art. 17 e seguenti del decreto del Ministero delle politiche agricole del 31-7-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) e l'art. 10 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003).

Si vedano anche i molti articoli sulle quote latte finora pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

**16 VENERDÌ**  
**EREDI CONTRIBUTENTI DECEDUTI**  
**DALL'1-3-2011**

**Versamento imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2011.**

Per le persone decedute successivamente al 28-2-2011 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo per l'anno 2010 e presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalle normali scadenze.

Pertanto gli eredi devono provvedere al versamento delle imposte entro oggi, mentre hanno tempo fino al 31-12-2011 per presentare la relativa dichiarazione con il modello Unico 2011 tramite gli uffici postali, ovvero fino al 31-1-2012 se il contribuente deceduto era obbligato all'invio telematico per il quale ci si può avvalere degli intermediari abilitati. Ovviamente non sono dovuti account d'imposta per l'anno d'imposta 2011.

Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2010 il modello 730 per l'anno d'imposta 2009 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2011 presentato per conto del de cuius.

**IVA**  
**Liquidazione mensile di novembre.** Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'impo-



Le compravendite di quote latte per il prossimo periodo di commercializzazione vanno effettuate entro il 15 dicembre

sta relativa alle operazioni fatturate nel mese di novembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 dicembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di novembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di novembre.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011, rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011,

la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di novembre, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

**Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.** Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali.

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-12-2010 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30-11-2010, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

**ACCISE**

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

**IRPEF**

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2010 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

**Versamento acconto sulle rivalutazioni.** I datori di lavoro versano entro oggi un acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr). L'acconto è pari al 90% delle rivalutazioni complessivamente maturate

da tutti i dipendenti nell'anno solare precedente, comprese anche quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell'anno. È tuttavia possibile calcolare l'acconto sulle rivalutazioni del tfr che si presume matureranno nell'anno in corso.

Il saldo dell'imposta sostitutiva deve essere versato entro il 16-2-2012.

Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 on line utilizzando il codice tributo 1712.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50/E del 12-6-2002.

**INPS (GESTIONE EX SCAU)**

**Versamento contributi manodopera agricola.** Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al secondo trimestre 2011, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall'Inps.

**INPS**

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del

5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2011 e le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 29 del 9-2-2011.

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la nuova denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

*A cura di*  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)